

ATTO N. DD 411

DEL 10/02/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06
Installazione: Allevamento di suini
Sede installazione: Riva presso Chieri (TO), Strada Madonna della Fontana, n. 4
Gestore: Tamagnone Silvana
Sede legale: Riva presso Chieri (TO), Strada Madonna della Fontana n. 3
C.F.: TMGSVN66P51C627R
Attività AIA: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Cod. azienda: 017696

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l'impresa Tamagnone Silvana è titolare dell'AIA D.D. n. 68-32952 del 16/09/2011, per l'esercizio dell'allevamento di suini da produzione, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 142768/2018 del 18/12/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l'azienda Tamagnone Silvana ha inviato in data 30/08/19 con prot. n. 73076 la

- documentazione per il riesame dell'AIA;
- in data 29 ottobre con prot. n. 91281 è stata inoltrato dal S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASLTO5 parere positivo sotto il profilo igienico-sanitario per il riesame dell'allevamento Tamagnone Silvana;
 - con nota del 29/10/2019 (n. 186404) è stata inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell'attività predetta, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per l'impresa Tamagnone Silvana;
 - in data 13 novembre 2019, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 85519 del 10/10/19, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, il Dipartimento di Torino dell'ARPA, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il Comune di Riva presso Chieri, la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche, il Servizio Veterinario ed il S.S.I.S.P. dell'ASLTO5;
 - la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: la richiesta ha sospeso i termini del procedimento; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 13/11/2019, inoltrato ai convocati, con nota prot. n. 96910 del 14/11/2019;
 - il gestore ha presentato in data 16/12/2019 con nota prot. n. 107336, le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi, perfezionate con nota prot. 3911 del 16/01/2020;
 - in data 04/02/20 prot. n. 9536 è stato formalizzato il parere della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera, che conferma le prescrizioni già contenute nell'autorizzazione AIA prot. n. 68-32952/2011 del 16/09/2011 per il punto di scarico individuato con il codice TO1751119, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche proveniente dai bagni a servizio dell'attività, nonché per la gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 ;

RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto per singolo settore e vuoto biologico di circa 15 giorni: la descrizione del ciclo è riportata nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- la tecnica di stabulazione delle porcilaie n. 3, n. 16 e n. 19, è su PTF con fossa sottostante e tracimazione da soglia fissa con allontanamento reflui da flusso di liquame. In via cautelativa tale tecnica è equiparata ad un "sistema di riferimento" e, pertanto, sono state previste delle misure aggiuntive per la riduzione dell'ammoniaca (nel caso in esame il gestore applica le tecniche di gestione nutrizionale, vedi BAT 3 e 4); la tecnica di stabulazione della porcilaia n. 21 è su PTF e vacuum system.

- attualmente le vasche VA, VB e VC adottano la copertura mediante crosta naturale; tuttavia l'azienda ha recentemente modificato la dieta somministrata agli animali, e pertanto s'impegna a monitorare la formazione della crosta stessa; in caso di mancata formazione ne deve dare immediata comunicazione all'autorità competente, proponendo l'adozione di soluzioni alternative di copertura delle vasche, tra quelle ricomprese fra le BAT;
- l'azienda è stata autorizzata con il presente atto ad effettuare lo spandimento dell'effluente zootecnico con tecnica a bande rasoterra ed interrimento dei liquami entro le 4 ore; con la tecnica precedentemente autorizzata, e costituita da iniezione poco profonda nel suolo, si sono, infatti, evidenziate difficoltà nella distribuzione del liquame zootecnico in caso di presenza di residui colturali e un eccessivo consumo di carburante; la richiesta dell'azienda di modificare la tecnica di spandimento è stata accolta, in quanto le emissioni delle due tecniche, quella precedentemente utilizzata e quella attuale, sono tra loro equiparabili;
- è presente un impianto di essiccazione per il mais, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai sensi della normativa vigente;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono

state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, da Tamagnone Silvana (prot. n. TO00/PUA/2019/398 del 04/09/19);
- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal legale rappresentante dell'impresa, prevista dall'art. 88, c. 4-bis nel caso di decorrenza del termine rilascio della comunicazione antimafia e con le condizioni risolutive di cui allo stesso articolo;

DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di suini da produzione e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento per le BAT 24, 25, 27, il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato, alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini:
 1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0,1-2,6 kg/NH₃/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH₃/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
 2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 3,5 e 5,4 kg di P₂O₅ escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la

vigente normativa ambientale;

- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Tamagnone Silvana il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

APPURATO CHE:

- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale"
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti"
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare Tamagnone Silvana, per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Riva presso Chieri in Strada Madonna della Fontana, 4, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 68-32952 del 16/09/2011;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;



Città metropolitana di Torino

5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA CHE:

la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA CHE:

- copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Riva presso Chieri, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

NL

Torino, 10/02/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Guglielmo Filippini

Allegato A

**Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del
D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**

Gestore: Tamagnone Silvana

Sede installazione: Comune di Riva presso Chieri (TO)–Strada Madonna della Fontana, n.3

Codice azienda: 017696

Indice generale

1. Quadro progettuale dell’attività produttiva.....	2
2. Applicazione BAT.....	4
3. Condizioni generali.....	13
4. Modifiche dell’installazione e variazione del gestore.....	14
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	15
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	15
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	18
8. Emissioni in atmosfera.....	19
9. Emissioni nelle acque.....	22
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	23
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	23
12. Emissioni sonore.....	24
13. Report ambientale.....	24
14. Comunicazioni agli Enti.....	26

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: 4.675 posti suino > 30 kg
	n. capi a fine ciclo: 4.453 posti suino > 110 kg

L'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto per singolo settore e vuoto biologico di circa 15 giorni.

Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti di circa 25-30 kg e si conclude al raggiungimento del peso di 160 kg (suino pesante) dopo circa 180 giorni.

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

La consistenza massima all'accasamento, pari a 4.675 capi > 30 kg, è computato considerando la consistenza massima a fine ciclo (suino > 110 kg) che l'installazione può accogliere ai sensi della normativa sanitaria, implementata del 5% per compensare l'eventuale mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 4.453 capi, si considera a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino ai 160 kg dei capi suini.

E' una facoltà del gestore accasare un numero di capi maggiore del numero di capi a fine ciclo ed è suo onere rispettare le norme sul benessere animale, qualora la mortalità non fosse pari a quanto ipotizzato.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che l'azienda gestisce direttamente utilizzandoli agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

Strutture di stabulazione				
Identificativo	Numero di suini accasabili	Numero di posti suini di peso maggiore di 110 kg	Posti infermeria	Caratteristiche e modalità di stabulazione
Porcilaia 3	935	891	(48)	PTF con fossa sottostante e tracima-

Porcilaia 16	927	883	(48)	zione da soglia fissa con allontanamento reflui da flusso di liquame	
Porcilaia 19	1.509	1.437	(75)		
Porcilaia 21	1.304	1.242	(65)	PTF con vacuum	
(Infermeria 11)			(12)	PTF con fossa di stoccaggio	
TOTALE	4.675	4.453			
Altri impianti e strutture connesse					
Identificativo	Caratteristiche				
Vasche stoccaggio liquame	Vasche fuori terra in cemento a pareti verticali; vengono sottoriportati il volume di stoccaggio utile (calcolato con un franco di sicurezza di 10 cm), il diametro interno, l'altezza e la superficie.				
	Vasca A, circolare	1.913 m ³	22,32 m	5 m	391 m ²
	Vasca B, ovoidale	2.987 m ³	/	3,7 m	830 m ²
	Vasca C, circolare	2.668 m ³	24 m	6 m	452 m ²
	Prevasca esistente coperta	35 m ³	/	3,2 m	11 m ²
	Prevasca nuova	72 m ³	/	4,9 m	14,75 m ²
	La copertura della vasche avviene con crosta naturale; tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore. Il gestore, avendo recentemente modificato la dieta somministrata agli animali, si impegna a monitorare lo stato di formazione della crosta stessa; in caso di mancata formazione, deve proporre l'adozione di soluzioni alternative, tra quelle ricomprese fra le BAT.				
Impianti per l'alimentazione	<p>La razione viene fornita bagnata (miscela di mangime e acqua) per i capannoni 3, 16, 19 ed asciutta per il capannone 21.</p> <p>La preparazione del mangime, destinato agli animali allevati, è svolta macinando mais e orzo, che sono successivamente miscelati con gli altri componenti delle razioni. Le operazioni di macinazione e miscelazione avvengono giornalmente all'interno di un locale chiuso dedicato. Il molino è dotato di filtri per il contenimento delle polveri. Solo per i capannoni 3, 16 e 19, al mangime viene aggiunta acqua.</p> <p>La distribuzione del mangime viene effettuata, mediante un sistema computerizzato ed automatizzato, verso i locali di stabulazione tramite tubazioni chiuse.</p> <p>Per lo stoccaggio del mangime sono utilizzati silos verticali con bocca di carico chiusa con coperchio.</p>				
Approvvigionamento acqua	L'approvvigionamento dell'acqua può svolgersi sia mediante acquedotto pubblico, che mediante pozzo.				

Climatizzazione	<p>è presente una centralina per il monitoraggio e la regolazione della temperatura dei locali di stabulazione. La ventilazione è:</p> <p>a. naturale, nella porcilaia 3, porcilaia 16, porcilaia 19 con gestione dell'apertura/chiusura delle finestre laterali;</p> <p>b. artificiale nella porcilaia 21.</p> <p>Il riscaldamento avviene nei soli periodi invernali e per le prime fasi del ciclo con soffioni alimentati a gpl.</p>
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - impianto di depurazione (Imhoff, vasca sgrassatrice e chiarificatrice) per il trattamento dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici asserviti all'installazione e scarico negli strati superficiali del suolo mediante pozzo perdente (cod. scarico TO1751119); - cella per lo stoccaggio delle carcasse animali. - Impianto di essiccazione del mais.

2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda.

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Sito produttivo esistente; il gestore minimizza il trasporto dell'effluente sia all'interno del sito aziendale attraverso la movimentazione dei liquami dalle porcilaie alle vasche di stoccaggio tramite tubazioni interrate, sia verso i terreni ad uso agronomico con l'adozione del sistema di distribuzione ombelicale per lo spandimento del liquame zootecnico nei terreni limitrofi all'azienda.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
2b	Istruire e formare il personale	Il gestore programma la formazione continua propria e dei propri lavoratori in accordo con le associazioni di categoria.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Elaborato apposito documento.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Piano di ispezioni periodiche di tutte le strutture presenti in azienda
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali, mediante l'utilizzo di apposita cella frigo e successivo avvio allo smaltimento.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Adottata, registrazione mediante fatture
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata, le perdite vengono individuate e riparate giornalmente.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Utilizzo di succhiotti antispreco

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c,	Ridurre produzione di acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche
7 a, b, c,	Ridurre le emissioni in acque derivate dalle acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	La ventilazione e la temperatura sono controllate da una centralina per la gestione della temperatura dei ricoveri.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Adottato, per la porcilaia 21 ed unicamente per la coibentazione dei soffitti delle porcilaie 3, 16 e 19.
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	Nel capannone 21, sono già presenti lampade a Led per l'illuminazione; negli altri ricoveri non è previsto attualmente un piano di sostituzione, ma nel caso di malfunzionamento o rottura dei dispositivi per l'illuminazione, il gestore provvederà alla sostituzione degli stessi con dispositivi ad alta efficienza.
8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata, nei capannoni 3, 16 e 19

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Pur trattandosi di installazione esistente, è garantita una distanza adeguata tra l'azienda e i recettori sensibili.
10b	Ubicazione attrezzature	L'area di preparazione dei mangimi è posizionata in ambiente chiuso e centrale nel sito produttivo.
10c	Misure operative	Sono adottate le seguenti misure operative: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo delle attrezzature da parte di personale esperto; • ridurre il più possibile le attività rumorose durante la notte ed i festivi; • mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	È presente un sistema di ventilazione forzata ad alta efficienza nella nuova porcilaia, mentre nelle porcilaie esistenti è presente la sola ventilazione naturale.
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	L'area di preparazione dei mangimi è posizionata in ambiente chiuso.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Vengono adottate le seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> • non viene utilizzata la lettiera per la stabulazione degli animali; • impiego di alimentazione ad libitum; • l'alimento viene fornito in forma liquida; • utilizzo della ventilazione naturale nelle porcilaie 3,16 e 19.

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno.
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Pur trattandosi di installazione esistente, è garantita una distanza adeguata tra l'azienda e i recettori sensibili.
13b	Usare un sistema di stabulazione che mantiene gli animali e le superfici asciutte e pulite, rimuove frequentemente gli effluenti di allevamento, trasferendoli verso un deposito di stoccaggio esterno, e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento.	La rimozione dei liquami avviene frequentemente tramite vacuum system nella porcilaia 21. Tale tecnica consente inoltre di mantenere gli animali e le superfici sempre puliti. Nella porcilaie 3, 16 e 19, la ventilazione naturale consente di ridurre l'eccessivo flusso d'aria sulle pavimentazioni su cui ricadono gli effluenti.
13e	Copertura del liquame durante lo stoccaggio	La copertura della vasche avviene con crosta naturale; tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore. Il gestore, avendo recentemente modificato la dieta somministrata agli animali, si impegna a monitorare lo stato di formazione della crosta stessa; in caso di mancata formazione deve proporre l'adozione di soluzioni alternative, tra quelle ricomprese fra le BAT.
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Tecnica spandimento a bande rasoterra con interrimento entro le 4 ore.

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
16 a	<p>Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del deposito di stoccaggio del liquame 2) minimizzare il rimescolamento del liquame 	<ol style="list-style-type: none"> 1) l'azienda dispone di 3 vasche di stoccaggio di liquame e 2 prevasche. -VA circolare presenta un rapporto S/V pari a 0,203 e h/d paria a 0,22; -VB ovoidale presenta un rapporto S/V pari a 0,278; -VC circolare presenta un rapporto S/V pari a 0,169 e h/d paria a 0,25; Le caratteristiche strutturali della vasca C consentono la riduzione delle emissioni di ammoniaca dalla fase di stoccaggio, grazie al rapporto ottimale S/V ed h/d. 2) Il rimescolamento avviene solo in fase di prelievo per uso agronomico.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	<p>La copertura della vasche avviene con crosta naturale; tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.</p> <p>Il gestore, avendo recentemente modificato la dieta somministrata agli animali, si impegna a monitorare lo stato di formazione della crosta stessa; in caso di mancata formazione deve proporre l'adozione di soluzioni alternative, tra quelle ricomprese fra le BAT.</p>
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Adottata
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	Adottata
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Adottata

18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Adottata
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale delle strutture di stoccaggio.	Il gestore si impegna a controllare almeno una volta all'anno visivamente l'integrità delle vasche di stoccaggio, previo svuotamento.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	<p>Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.</p> <p>In particolare il gestore verifica le condizioni del suolo prima dello spandimento.</p>
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - le proprietà limitrofe 	<p>Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.</p> <p>In particolare l'azienda non ha terreni in prossimità di corsi d'acqua, ma si impegna a rispettare la BAT, in caso di acquisizione di terreni vicino a zone sensibili.</p>

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola. In particolare l'azienda rispetta i divieti di spandimento su terreni impregnati di acqua e rispetta il calendario di divieto aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte.
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola. In particolare i piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente.
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola. In particolare i piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente.
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola. In particolare l'azienda controlla i campi ad intervalli regolari per identificare segni di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottata, i macchinari per lo spandimento vengono controllati prima del loro utilizzo.
21 c	Spandimento a bande a raso in strisce	Adottata
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	E' garantito interrimento entro 4 ore.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 18,617 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME		
30a0	Fossa profonda in combinazione con tecniche nutrizionali.	Adottata, in porcilaia 3, 16 e 19. La tecnica di stabulazione adottata è su PTF con fossa sottostante e tracimazione da soglia fissa con allontanamento reflui da flusso di liquame Tale tecnica è equiparata ad un sistema di riferimento e, pertanto, sono state previste delle misure aggiuntive per la riduzione dell'ammoniaca, quali una combinazione di tecniche nutrizionali (vedi BAT 3 e 4).
30a1	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame	Adottata, in porcilaia 21.

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

- autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
 7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
 8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29, come indicato in tabella 6.1 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 30, come riportato in tabella 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di specificate.
4. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .		
25c	Stima mediante fattori di emissione		
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che	1 gennaio 2021

27b	Stima mediante fattori di emissione	comportano emissioni significative di polveri	
BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale	
29c	Numero di carburante	Annuale	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	3.5-5.4 kg di P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno
32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0,1-2,6 kg di NH ₃ /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/ NH ₃ /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA.	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-tool

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 90 kg)
Numero capi	Suini – 4.453
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	Porcilaia 3,16, 19: 3.211 capi, PTF con fossa sottostante Porcilaia 21: 1.242 capi, PTF con vacuum
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	64% Liquami - 16.b.3 - crostone naturale 35% Liquami – rapporto superficie/volume < 0,2 + crostone naturale 1% Liquami - 16.b.1 – copertura rigida
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Liquami - a bande a raso + incorporazione 4 h

Azoto escreto	Medio 12,279 kg N/capo/anno = 142 kg N/t _{pv} /a Alimentazione bagnata 12,02 kg N/capo/anno = 134 kg N/t _{pv} /a Alimentazione asciutta 12,95 kg N/capo/anno = 144 kg N/t _{pv} /a
Note	La tecnica di stabulazione adottata nelle porcilaie 3, 16 e 19, è equiparata ad un sistema di riferimento; PTF con fossa sottostante e traccimazione da soglia fissa con allontanamento reflui da flusso di liquame. L'azienda applica, altresì una combinazione di tecniche nutrizionali (vedi BAT 3 e 4).

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH ₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH ₃ dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	13,4	11,0	17,2
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	7,3	3,3	54,6
Distribuzione	15,0	4,3	71,9
Totale	35,7	18,61	47,9

Emissione di metano	40,1 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	1,06 Mg/anno

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di gestione dei mangimi (essiccazione del mais e preparazione dei mangimi)

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

Si riportano nel seguito le caratteristiche dell'impianto di essiccazione del mais presente nell'installazione.

Periodo di utilizzo	circa 20 giorni/anno
Potenzialità	100 qli mais/giorno
Potenza al bruciatore	875.000 kcal/h pari a 1.1017,62 KW
Combustibile	GPL
Consumo	2 lt GPL per q.le mais essiccato

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Sistema di abbattimento delle emissioni	Depolveratore a ciclone
---	-------------------------

Le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di essiccazione del mais non sono soggette ad autorizzazione, in quanto emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272.co1 del D.lgs 152/06, rientrando tra gli impianti ed attività previsti nella parte I dell'Allegato IV alla parte V, categoria Vbis del medesimo decreto "impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale...omissis...uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas".

Gestione e manutenzione degli impianti di essiccazione del mais.

Per l'esercizio e la manutenzione dell'essiccatoio, devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti.

1. Devono essere effettuate a cura del gestore le manutenzioni e i controlli periodici con la cadenza riportata nel manuale del fornitore degli impianti e in ogni caso prima dell'inizio della campagna di essiccazione.
2. La documentazione tecnica con le caratteristiche degli impianti e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione devono essere tenute presso l'azienda.
3. Devono essere registrati gli interventi di manutenzione e i controlli effettuati, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento.
4. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5.

Condizioni per emissioni diffuse dalla gestione mangimi.

1. Nella fase di gestione dei mangimi (preparazione, movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9. EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" e della BAT 18 "Emissioni dallo stoccaggio di liquami" (cfr paragrafo 2).

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite.

1. Il gestore deve attuare costanti interventi di pulizia delle parti di piazzale in CLS, con cadenza almeno mensile, ovvero, ogni qual volta, a seguito dell'utilizzo di mezzi per pulizia capannoni o altre attività aziendali (es. carico autobotti per spandimento liquami), si produca un imbrattamento delle superfici esterne o della viabilità aziendale. Tali interventi dovranno essere tempestivamente attuati, al fine di evitare, in caso di precipitazione, il dilavamento e conseguente trasporto di inquinanti sulle aree circostanti.
2. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

9.2 Scarico delle acque domestiche.

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico delle acque domestiche proveniente dai servizi igienici presenti all'interno dell'impianto.

Codice scarico:	TO1751119
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici interni all'installazione
Portata Massima	0,15 mc/g
Recettore	Pozzo perdente per scarico negli strati superficiali del sottosuolo
Sistema di depurazione	Acque: fossa imhoff Acque grigie: fossa sgrassatrice Vasca chiarificatrice finale

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati dichiarati al fine di ottenere l'autorizzazione AIA prot. n. 68-32952/2011 del 16/09/2011 e confermati nell'istanza di riesame AIA;
2. il divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
3. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
5. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia, od intasamento del pietrisco e del terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti dell'area circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;
6. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Riva presso Chieri ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRT per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato

anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
- riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale;

Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

Note alla tabella.

- Per i cicli che terminano dopo il 31/12 dell'anno di riferimento, devono essere riportati i dati parziali disponibili a fine anno ed i dati completi dovranno essere presentati nel report dell'anno successivo.
- Il numero di animali mediamente presenti nell'anno deve essere calcolato considerando il numero di giorni di presenza effettiva degli animali.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di mancata formazione della crosta naturale per copertura vasca, con proposta di adozione di soluzioni alternative;	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Se necessario

Tabella 14.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova	- Città metropolitana di	Comunicazione preventiva

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Torino - ARPA	
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione